

PARERE N.30

Comune di Piancogno
Brescia

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA PER L'ANNO 2020

Richiesta parere ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b), punto n.2; D.Lgs 267/00 e s.m.l.

COMUNE DI PIANCOGNO	
PROVINCIA DI BRESCIA	
12 FEB 2021	
Prot. E. <u>1065</u>	Prot. U.
Cat.	Cl. <u>3.5</u> Fasc.

Io sottoscritto Giuseppe Parente revisore dei conti unico di codesto comune, ai sensi dell'art 234 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., sono stato richiesto per l'espressione del prescritto parere in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata decentrata anno 2020 e al rispetto dello stesso con i vincoli di bilancio e di quelli normativi, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Premesso che:

- in data 5/02/2020 è stata trasmessa al sottoscritto la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al Contratto Integrativo Decentrato del personale dipendente anno 2020 per l'espressione del necessario parere preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

Visto l'art. 5, comma 3 del CCNL 1° aprile 1999 il quale dispone che :”...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto...”

Visto l' art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i il quale dispone che: “...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo ...”

Verificato che il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al punto 5.2 prevede che “ nelle more di sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate....”, avendo precisato la giurisprudenza contabile come per “formale delibera” debba intendersi la determina dirigenziale della costituzione del fondo, essendo un atto gestionale ricadente nella esclusiva competenza dei dirigenti secondo il testo unico degli enti

locali.

Considerato che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (art. 40, comma 3bis, D.Lgs. 165/2001)

Accertato che la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni fornite con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Verificato che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'esercizio 2020, sono determinate, come evidenziato negli allegati forniti all'organo di revisione, in conformità alla vigente normativa e ammontano a complessivi 69.776,56 euro, di cui 58.386,25 euro di parte stabile e 11.390,31 euro di parte variabile.

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.

Verificata la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il Revisore dei Conti

certifica

- il rispetto dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali vigenti del comparto enti locali;
- la compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- il rispetto del contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

Il Revisore dei Conti invita, infine, a predisporre la documentazione necessaria alla costituzione del fondo integrativo con congruo anticipo al fine di evitare che il contratto integrativo risulti meramente ricognitivo di decisioni e scelte già espresse e operate in sede amministrativa.

Dervio, 11 febbraio 2021.

Il revisore dei conti

Dott. Giuseppe Parente